

DRESSAGE PRIX

FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE
ATTUATA TRAMITE CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
A PREMI UNICI RICORRENTI



Il presente Fascicolo informativo contenente:

- a) Scheda sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Modalità contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione interna separata
- d) Glossario
- e) Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SCHEDA SINTETICA

DRESSAGE PRIX

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A in sigla denominata Eurosav - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

1.b) Denominazione del contratto

Dressage Prix (codice 0472).

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente ad ogni ricorrenza anniversaria in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi, denominata "Eurosun Plus".

1.d) Durata

La durata del presente Piano Previdenziale è determinata dalla differenza tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. La durata del periodo per la fase di accumulo è stabilita in base a quanto previsto dal D.lgs. 124/93 ma non può comunque essere inferiore ai cinque anni. Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

L'Assicurato ha peraltro la facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento del premio pattuito.

1.e) Pagamento dei premi

L'importo del premio pattuito è determinato dal Contraente, anche in misura fissa, alla conclusione del contratto in relazione alle proprie esigenze e può essere successivamente variato.

Il versamento minimo è fissato in 100 Euro nel caso di piani a cadenza mensile, ed a 1.000 Euro annui qualora vengano impiegati altri frazionamenti infraannuali.

L'Assicurato può variare l'importo del versamento pattuito mediante comunicazione alla Compagnia. La richiesta scritta deve pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della data di ricorrenza anniversaria del contratto. L'importo minimo di eventuali versamenti integrativi, al di fuori del piano pattuito, è di 500 Euro.

E' facoltà del Contraente sospendere o interrompere il pagamento dei premi.

2. Caratteristiche del contratto

Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono disciplinate dall'articolo 9-ter del decreto sopra indicato.

La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza complementare o integrativa a quella eventualmente prevista dal sistema obbligatorio pubblico secondo criteri di corrispettività (secondo il criterio di corrispettività l'ammontare delle prestazioni pensionistiche è in funzione dell'importo dei premi complessivamente versati dal Contraente) mediante una gestione assicurativa dei premi versati dall'Assicurato, con le seguenti prestazioni erogate a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complessivamente non inferiore a 5 anni;
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età alla data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complessivamente non inferiore a 15 anni.

La Compagnia si impegna a corrispondere, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale (da fissarsi convenzionalmente al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia dell'Assicurato stesso secondo il regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di appartenenza al presente piano, ovvero, se l'Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335), il pagamento di una rendita vitalizia le cui condizioni e modalità di erogazione sono:

- Rendita vitalizia immediata senza reversibilità;
- Rendita vitalizia immediata con reversibilità totale o per una quota scelta dall'Assicurato stesso, ad uno o più beneficiari purché questi rientrino fra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. Tuttavia, in base alla disciplina fiscale vigente non tutti i soggetti che possono aderire alle suddette forme pensionistiche hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 12 della Nota Informativa.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione della prestazione previdenziale.

Al fine di consentire all'Assicurato la valutazione del proprio fabbisogno previdenziale **la Compagnia provvederà a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.**

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il prodotto Dressage Prix prevede le seguenti tipologie di prestazioni; si precisa che i requisiti per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per la richiesta di riscatto e trasferimento della prestazione pensionistica maturata sono determinati dalla legge.

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità.

Prestazione in forma principale

Rendita vitalizia: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato sarà in vita.

Prestazione esercitabile attraverso l'esercizio di opzioni

Rendita vitalizia con reversibilità totale o per una quota scelta dall'Assicurato stesso, ad uno o più beneficiari purché questi rientrino fra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

Capitale: in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato fino ad un massimo del 50% o per intero qualora ricorrano le condizioni descritte in Nota Informativa.

In fase di accumulo la Compagnia prevede il riconoscimento di un rendimento minimo garantito del 2,0% annuo composto ed il consolidamento annuale dei risultati. La Compagnia riconosce in via anticipata nel calcolo della rendita un tasso tecnico del 2,0% annuo; pertanto in fase di erogazione la rendita si rivaluta sulla base del risultato del Fondo "Eurosun Plus" riconosciuto all'Assicurato al netto del rendimento già attribuito.

b) Riscatto

Il riscatto è consentito in caso di:

- 1) cessazione dell'attività lavorativa, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare, l'Assicurato / Beneficiario ha facoltà di riscattare la posizione individuale o proseguire la partecipazione alla Forma pensionistica in assenza di contribuzione.
- 2) trascorsi otto anni dalla decorrenza del Contratto, l'Assicurato / Beneficiario, pur proseguendo la partecipazione al Piano, può richiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari

riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.

3) di decesso dell'Assicurato / Beneficiario prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.

In fase di accumulo la Compagnia prevede il riconoscimento di un rendimento minimo garantito del 2,0% annuo composto ed il consolidamento annuale dei risultati.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale.

Trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica: Il Contraente ha la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la propria posizione da altra forma pensionistica individuale o Fondo pensione con l'applicazione di un costo pari al 2,5% dell'importo trasferito.

Trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica: il Contraente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione complementare al quale abbia maturato il diritto di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento in altra forma pensionistica, ovvero in un fondo pensione complementare, può essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore della polizza. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Il trasferimento alla forma pensionistica prescelta avverrà nei termini previsti dal D.lgs. n.124 del 21/04/1993.

In fase di accumulo la Compagnia prevede il riconoscimento di un rendimento minimo garantito del 2,0% annuo composto ed il consolidamento annuale dei risultati.

La Compagnia potrà modificare la base demografica utilizzata per la determinazione dei coefficienti di conversione impiegati per la determinazione della prestazione pensionistica a seguito di comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze.

La rideterminazione non avrà effetto sulle prestazioni pensionistiche già in corso di erogazione poiché le nuove basi saranno applicate esclusivamente alle sole prestazioni maturate successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

In caso di riscatto o di trasferimento della posizione individuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati; tale rischio è presente nei primi anni del contratto e dipende dal rendimento più o meno elevato che verrà attribuito di anno in anno alla polizza.

Il prodotto Dressage Prix prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,0% e

una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 5, 7, 91 13 e 14 delle Modalità contrattuali.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico **“Costo percentuale medio annuo”**.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale prevista in fase di erogazione della rendita.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata “Eurosun Plus”

Premio annuo:	Euro 1.250,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	20 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,385%
10	3,245%
15	2,371%
20	1,970%

Premio annuo:	Euro 2.500,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	20 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,352%
10	3,238%
15	2,366%
20	2,366%

Premio annuo:	Euro 5.000,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	20 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,439%
10	2,698%
15	1,992%
20	1,685%

Premio annuo:	Euro 1.250,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	30 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,385%
10	3,245%
15	2,371%
20	1,970%
25	1,743%
30	1,597%

Premio annuo:	Euro 2.500,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	30 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,352%
10	3,238%
15	2,366%
20	2,366%
25	1,740%
30	1,594%

Premio annuo:	Euro 5.000,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	30 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,439%
10	2,698%
15	1,992%
20	1,685%
25	1,516%
30	1,410%

Premio annuo:	Euro 1.250,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	40 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,385%
10	3,245%
15	2,371%
20	1,970%
25	1,743%
30	1,597%
35	1,496%
40	1,422%

Premio annuo:	Euro 2.500,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	40 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,352%
10	3,238%
15	2,366%
20	2,366%
25	1,740%
30	1,594%
35	1,494%
40	1,420%

Premio annuo:	Euro 5.000,00
Sesso e età:	qualunque
Durata pagamento premi:	40 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,439%
10	2,698%
15	1,992%
20	1,685%
25	1,516%
30	1,410%
35	1,338%
40	1,285%

Il “costo percentuale medio annuo” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Costi di erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento. Tale costo è pari all'1,0% della rendita annua indipendentemente dal tipo di frazionamento prescelto. I coefficienti di conversione riportati nelle Modalità contrattuali sono già comprensivi dei costi suddetti.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

La Gestione interna separata "Eurosun Plus" è stata istituita nel 2006. Non sono pertanto disponibili per gli anni precedenti il 2006 i dati storici del rendimento realizzato dalla Gestione e del tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, da confrontare con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato da Eurosun Plus	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001			4,93%	2,70%
2002			4,67%	2,50%
2003			3,73%	2,50%
2004			3,59%	2,00%
2005			3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante legale

Dott. Paolo Rubini



NOTA INFORMATIVA DRESSAGE PRIX

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali della Società

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A in sigla denominata Eurosav - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Direzione Generale e Sede Legale: 20142 Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Cap. Soc. 6.450.000 i.v. - Iscr. n. 03098190105 Registro Imprese Tribunale di Milano
n. 1362636 R.E.A. Milano
C.F. 03098190105 - P.I. 13435970150

Recapiti telefonici: Tel. 028470981 - Fax 0284709889

Sito internet www.eurosav.it

Indirizzo di posta elettronica servizioclienti@eurosav.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31/03/1992 (G.U. n.82 del 07/04/1992). Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. è soggetta a revisione da parte della Società Price Waterhouse Coopers S.p.A. - Corso Europa, 2 - 20122 Milano.

2. Conflitto di interessi

Alla data non sussistono conflitti di interesse.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

B.1. FASE DI ACCUMULO

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1. Descrizione delle prestazioni e garanzie.

La durata di Dressage Prix è determinata dalla differenza tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.

Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

L'Assicurato ha peraltro la facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento del premio pattuito.

Il capitale al termine della fase di accumulo è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi di cui al punto 10.

Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità

Il contratto prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni pensionistiche all'Assicurato/Beneficiario:

- di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di permanenza nel presente Piano;
- di anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di permanenza nel Piano e un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio.

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-ter del Decreto e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'anzianità di iscrizione che l'aderente abbia maturato presso altri fondi pensione o presso forme pensionistiche individuali, è riconosciuta ai fini dell'anzianità maturata all'interno del Piano.

Si rimanda al successivo punto B.2. per ulteriori informazioni sull'erogazione della rendita/pensione.

L'Assicurato / Beneficiario ha inoltre facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'Assicurato / Beneficiario quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Assicurato / Beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Riscatto totale o parziale

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di riscattare il capitale maturato sulla propria polizza. In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del capitale maturato sulla polizza è richiesto dagli eredi.

Il valore di riscatto è pari al montante delle parti di capitale acquisite tramite i versamenti effettuati, al netto delle spese indicate al successivo punto 10.1.2, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto il valore liquidabile sarà rivalutato pro-rata temporis dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. Analogamente verranno rivalutate le eventuali parti di prestazione acquisite nel medesimo periodo. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente in base ai giorni trascorsi, nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data dell'evento.

L'Assicurato può inoltre richiedere, con apposita richiesta corredata di idonea documentazione, il riscatto - anche parziale - del capitale maturato sulla propria polizza esclusivamente in caso di:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione, spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere chiesto dopo almeno otto anni di partecipazione a una forma pensionistica: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a una forma pensionistica maturati dall'Assicurato.

Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione.

L'Assicurato ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento in altra forma pensionistica individuale, ovvero in un fondo pensione complementare, può essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore della polizza. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

La somma oggetto del trasferimento è pari al montante delle parti di capitale acquisite tramite i versamenti effettuati, al netto del costo indicato al successivo punto 10.1.2 (tale costo non viene applicato qualora il trasferimento sia conseguenza del cambiamento dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita), rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto il valore liquidabile sarà rivalutato pro-rata temporis dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. Analogamente verranno rivalutate le eventuali parti di prestazione acquisite nel medesimo periodo.

La misura della rivalutazione sarà quella equivalente in base ai giorni trascorsi, nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data dell'evento.

3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni

La Compagnia si impegna a non variare il tasso di interesse minimo garantito nel corso della durata contrattuale.

La Compagnia potrà modificare la base demografica utilizzata per la determinazione dei coefficienti di conversione impiegati per la determinazione della prestazione pensionistica a seguito di comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze. L'eventuale modifica avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2012.

Generalmente la variazione della base demografica causerà una diminuzione nell'ammontare della prestazione erogabile a causa dell'incremento del periodo previsto di corresponsione della stessa.

La rideterminazione non avrà effetto sulle prestazioni pensionistiche già in corso di erogazione poiché le nuove basi saranno applicate esclusivamente alle sole prestazioni maturate successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le variazioni intervenute, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo punto 22, fermo restando che in caso di modifiche sfavorevoli il Contraente ha la possibilità di trasferire, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia, la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica prima dell'applicazione delle nuove basi e senza che vi sia l'applicazione di alcun onere amministrativo.

3.3 Progetto esemplificativo

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente, insieme al fascicolo informativo, un progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001.

4. Premi

L'importo del premio pattuito è determinato dal Contraente, anche in misura fissa, alla conclusione del contratto in relazione alle proprie esigenze e può essere successivamente variato. E' inoltre sempre possibile sospendere il versamento di uno o più premi nel corso del programma o interrompere definitivamente i pagamenti.

Le modalità di pagamento del premio sono le seguenti:

- 1) bonifico;
- 2) assegno;
- 3) c/c postale;
- 4) contanti (sino ad un importo massimo di 1.000,00 euro);
- 5) RID.

Con riferimento alla modalità 2) assegno, si fa presente che i premi con importo superiore ad Euro 12.500,00 sono da versare direttamente alla Compagnia e solo tramite bonifico bancario.

Con riferimento ai contratti raccolti tramite il canale bancario, per i quali è solitamente previsto il versamento del premio mediante l'addebito automatico sul conto corrente, in caso di estinzione del conto corrente bancario il Contraente può richiedere una diversa modalità di pagamento tramite il servizio di posta elettronica servizioclienti@eurosav.it o per iscritto alla Compagnia.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato cresce ad ogni ricorrenza annua di polizza grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

La rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata EUROSUN PLUS, fondo nel quale confluiscono i premi delle polizze e le cui prestazioni determinano la rivalutazione dei risparmi versati dai Clienti. Maggiori dettagli sulla Gestione interna separata del Fondo Eurosun Plus sono esposti nella sezione C).

Il rendimento del fondo EUROSUN PLUS viene annualmente attribuito al contratto in corso sotto forma di rivalutazione delle prestazioni in misura pari al rendimento certificato diminuito di un punto percentuale. Viene comunque garantito un rendimento annuo minimo pari al 2,0%. Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione ed è consolidato.

6. Opzioni di contratto

Sei mesi prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, la Compagnia informerà l'Assicurato / Beneficiario delle opportunità di scelta circa le differenti tipologie e modalità di erogazione della stessa. Egli dovrà quindi comunicare alla Compagnia quale fra le seguenti opzioni intenda scegliere:

- Rendita vitalizia immediata senza reversibilità;
- Rendita vitalizia immediata con reversibilità totale o per una quota scelta dall'Assicurato / Beneficiario stesso, ad uno o più beneficiari purché questi rientrino fra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

Nel secondo caso il Contraente, unitamente alla designazione, dovrà comunicare le generalità e i dati anagrafici dei terzi beneficiari designati.

Nella comunicazione, l'Assicurato / Beneficiario dovrà inoltre specificare se l'erogazione della rendita vitalizia debba avvenire in modo certo per il numero di anni indicato a prescindere dall'esistenza in vita propria o degli eventuali terzi designati.

Nel caso il Contraente manifesti interesse per una o più di queste opzioni la Compagnia si impegna, su richiesta del Contraente stesso, a trasmettere per iscritto, al più tardi entro 60 giorni prima dell'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Modalità contrattuali originarie.

B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

7. Erogazione della rendita e garanzie offerte

Al termine della fase di accumulo, qualora il contratto non sia risolto, il capitale assicurato viene convertito in una rendita vitalizia. A seconda dell'opzione scelta dal Contraente-Assicurato la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:

- Rendita vitalizia immediata senza reversibilità;
- Rendita vitalizia immediata con reversibilità totale o per una quota scelta dall'Assicurato / Beneficiario stesso, ad uno o più beneficiari purché questi rientrino fra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

Nella comunicazione, l'Assicurato / Beneficiario dovrà inoltre specificare se l'erogazione della rendita vitalizia debba avvenire in modo certo per il numero di anni indicato a prescindere dall'esistenza in vita propria o degli eventuali terzi designati.

Il Contraente-Assicurato potrà scegliere tra i seguenti frazionamenti della rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Le basi di calcolo dei coefficienti impiegati per la determinazione della prestazione pensionistica risultano essere:

- base finanziaria: tasso di interesse pari al 2,00% annuo composto;
- base demografica: è impiegata la tavola IPS55 derivante dalla proiezione demografica elaborata dall'ISTAT.

Pertanto, l'importo annuo della rendita vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il valore del montante della posizione individuale da convertire per i coefficienti relativi all'età ed al sesso dell'Assicurato / Beneficiario riportati all'art. 6 delle “Condizioni di erogazione della prestazione pensionistica”.

I coefficienti riportati nelle condizioni sono relativi all'erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia si impegna a trasmettere, su richiesta del Contraente, i coefficienti di conversione delle altre tipologie di rendita previste e sopra indicate.

8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La prestazione di rendita é collegata ad una speciale gestione patrimoniale denominata “EURO-SUN PLUS”, il cui rendimento é annualmente sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del DPR 31 marzo 1975 n. 136.

Entro il 1° marzo di ciascun anno, la Compagnia dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire alla prestazione di rendita, ottenuta moltiplicando il rendimento di cui al comma precedente per un'aliquota non inferiore all'85% (con il limite di un minimo trattenuto dalla Compagnia pari a un punto percentuale), deducendo il tasso tecnico del 2,0% e scontando il risultato ottenuto per il periodo di un anno allo stesso tasso. In corrispondenza del primo anniversario della prestazione successivo al 1° marzo, tale misura di rivalutazione verrà poi applicata all'importo annuo della rendita, come se la prestazione fosse stata sottoscritta fin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

9. Gestione interna separata

Le prestazioni legate al prodotto Dressage Prix sono rivalutate in funzione del rendimento di una gestione interna separata; di seguito sono riportate alcune informazioni su detta gestione:

- a) la denominazione della gestione è “Eurosun Plus”;
- b) la valuta di denominazione è l' Euro;
- c) la finalità della gestione è redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni;

- d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento da attribuire annualmente alle polizze è 1° gennaio-31 dicembre;
- e) La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovrani, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggior redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari e da obbligazionari di emittenti privati, quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR.
La gestione interna separata è conforme a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n.147 del 30 gennaio 1996, dalla circolare ISVAP n. 71 del 26.3.1987 e da eventuali successive disposizioni;
- f) alla data di redazione del presente documento non sono presenti nella gestione strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione che possono creare un conflitto di interessi;
- g) stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo, di cui al DPR 136/75, per attestarne la corretta determinazione e alla data di redazione del presente documento la Società di Revisione è la Price WaterhouseCoopers
Maggiori dettagli si hanno nel Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Modalità contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

10. Costi

10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1. Costi gravanti sul premio

Ai premi versati la Compagnia applica dei caricamenti che risultano dei costi per il Contraente. Tali costi risultano differenti tra prima annualità e annualità successive.

Versamenti di prima annualità

Al versamento di prima annualità viene applicato un caricamento pari al 2,0% per ogni anno previsto di pagamento premi; la tabella seguente riporta i costi per alcuni esempi di durata:

Durata prevista di pagamento dei premi	Costo percentuale per versamenti di prima annualità	Motivazione
5	10%	Il costo serve a coprire le spese di incasso, di gestione e di remunerazione dell'Intermediario
10	20%	
15	30%	
20	40%	
25	40%	
30	40%	
35	40%	
40	40%	

Versamenti di annualità successive alla prima

Ai versamenti degli anni successivi al primo viene applicato un costo in funzione dell'ammontare del singolo versamento effettuato (al netto dei diritti di emissione pari ad un euro).

La tabella seguente riporta i costi variabili in funzione dell'ammontare del singolo versamento.

Ammontare del singolo versamento (EURO)	Spese relative al singolo versamento (%)	Motivazione
Fino a 2.500,00 Euro	8,0%	Il costo serve a coprire le spese di incasso, di gestione e di remunerazione dell'Intermediario
Da 2.500,01 Euro a 10.000,00 Euro	5,0%	
Oltre 10.000,01 Euro	3,0%	

A titolo di spesa per l'emissione delle quietanza la Compagnia trattiene da ogni singolo versamento 1 euro.

Nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata la Compagnia riporterà il costo di tutte le componenti applicate.

10.1.2. Costi per riscatto e trasferimento

La Compagnia trattiene un diritto in cifra fissa di 35 Euro nel caso di operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione. Tale diritto non verrà applicato per trasferimenti richiesti a seguito di variazioni nel regime economico applicato al contratto.

Inoltre al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, la Compagnia provvederà ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi (vedasi precedente punto 10.1.1) non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di pagamento premi (fase di accumulo) rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate.

10.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Compagnia trattiene sul rendimento conseguito dal Fondo Eurosun Plus un punto percentuale fermo restando la rivalutazione minima del 2,0%. In ragione di ciò se il rendimento del Fondo risultasse inferiore al 3,0% il trattenuto di un punto verrà adeguato necessariamente verso il basso.

10.3. Costi per l'erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento. Tale costo è pari all'1,0% della rendita annua indipendentemente dal frazionamento prescelto. I coefficienti di conversione riportati nelle Modalità contrattuali sono già comprensivi dei costi suddetti.

11. Misure e modalità di eventuali sconti

Per il prodotto Dressage Prix non vengono applicati sconti.

12. Regime fiscale

Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Inoltre, i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell'Assicurato di persone fiscalmente a suo carico sono deducibili - insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - dal reddito complessivo a fini IRPEF dell'Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 euro; inoltre, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, l'importo complessivamente dedotto non può superare l'ammontare dei redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, sempre, comunque, entro i limiti sopra indicati.

Se l'Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Compagnia (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

Regime fiscale delle prestazioni in fase di costituzione

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato dalle posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

Regime fiscale delle somme assicurate

Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale:

- Le prestazioni erogate in forma di rendita:
 - per l'importo corrispondente ai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF concorrono a formare reddito imponibile e perciò soggette ad imposizione progressiva così come disposto dall'art. 48 - bis, comma 1 lettera d) del Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 917 / 1986. L'importo è comunque assunto al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%;

- per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
- Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; a seguito della maturazione del diritto all'erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Assicurato oppure quando l'importo annuo della rendita derivante dalla conversione dell'intero capitale maturato risulta inferiore a quello dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge. Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell'Assicurato è altresì esente dall'imposta sulle successioni.
 - Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e si assume al netto della parte corrispondente ai premi non dedotti e ai risultati già assoggettati ad imposta.
 - Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è esente da ogni onere fiscale.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto

La polizza di assicurazione sulla vita è conclusa e produce la garanzia assicurativa, sempreché sia stata pagata la prima rata di premio, nel momento in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione scritta dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte di della Compagnia.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni al seguente ufficio

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari,1 - 20142 MILANO
per e-mail: servizioclienti@eurosav.it

oppure al seguente numero di Fax 0270057738

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella di conclusione, la garanzia assicurativa produce i propri effetti dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza.

14. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si scioglie:

prima dell'accesso alle prestazioni previdenziali:

- in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- alla richiesta, da parte dell'Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che l'Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche, intendendo con questo tanto le voci riportate nel paragrafo Costi quanto eventuali variazioni della base demografica, con contestuale liquidazione del valore maturato senza l'applicazione del diritto in cifra fissa;
- a seguito della richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso dell'Assicurato;

alla data di accesso alle prestazioni previdenziali o in momento successivo:

- in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale alle condizioni previste dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- in fase di erogazione della rendita vitalizia, a seguito del decesso dell'Assicurato o, se previsto, del/i soggetto/i subentrato/i a quest'ultimo nella percezione della rendita stessa.

Il riscatto totale determina lo scioglimento del Contratto.

Il Contraente ha anche la possibilità di interrompere il pagamento dei premi unici ricorrenti e mantenere in vigore la garanzia principale per il capitale assicurato in vigore al momento dell'interruzione dei versamenti, tale capitale verrà rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria. In questo caso il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge.

Il Contraente può decidere di riprendere i versamenti in qualsiasi momento senza nessun costo aggiuntivo a suo carico.

15. Revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. -Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 MILANO

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopra indicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

16. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. -Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 MILANO e indicando il numero di polizza assegnato.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

17. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per la liquidazione degli importi spettanti in funzione dell'evento liquidativi è riportata in maniera dettagliata all'art. 23 delle Modalità Contrattuali.

I pagamenti vengono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Si ricorda che il Codice Civile (art.2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda

18. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

19. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

20. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A.

Servizio Clienti

Largo Tazio Nuvolari 1

20142 Milano

per e-mail: servizioclienti@eurosav.it

oppure al seguente numero di Fax 0284709888

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

21. Ulteriore informativa disponibile

In caso di richiesta da parte del Contraente, la Compagnia si impegna a consegnare in fase pre-contrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tali informazioni possono anche essere reperite sul sito Internet www.eurosav.it.

22. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

In caso di modifica delle basi demografiche ai sensi della Circolare ISVAP 434/2001, la Compagnia si impegna a comunicare almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza le variazioni che intende apportare; nel caso tali variazioni siano sfavorevoli la Compagnia assegna sessanta giorni di tempo al Contraente per chiedere il trasferimento della posizione individuale. La Compagnia provvederà a trasmettere entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

Nel corso della fase di accumulo:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, conseguente tasso annuo di rendimento retrocesso per effetto del punto di rendimento trattenuto e tasso annuo di effettiva rivalutazione delle prestazioni.

Nel corso della fase di erogazione:

- a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

- b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

23. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Il Contraente in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere all'impresa provvederà, in caso di modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia .

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Rubini**



DRESSAGE PRIX

Forma pensionistica individuale attuata tramite contratto di assicurazione sulla vita a premi unici ricorrenti (0472)

Il contenuto della polizza di assicurazione sulla vita Dressage Prix esposto qui di seguito descrive con precisione gli argomenti contrattuali di interesse primario per il Cliente che sottoscrive la polizza.

Art. 1 - Oggetto del Contratto - Prestazioni garantite e pagamento dei premi

Il presente è un contratto di assicurazione sulla vita a versamento ricorrente, per la costituzione di una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita . Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito definito "Decreto" - che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono disciplinate dall'articolo 9-ter del decreto sopra indicato.

La prestazione pensionistica viene costituita progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dall'Assicurato, secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione. Il piano dei versamenti viene indicato in polizza. E' facoltà dell'Assicurato, nel corso della vita contrattuale, sospendere, riprendere e prolungare gli stessi, nonché variarne l'importo ed effettuare versamenti integrativi, così come disposto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 delle presenti Modalità Contrattuali.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il contratto di assicurazione sulla vita è concluso e produce la garanzia assicurativa, sempreché sia stata pagata la prima rata di premio, nel momento in cui l'Assicurato ha ricevuto la comunicazione scritta dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella di conclusione, la garanzia assicurativa produce i propri effetti dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul contratto.

Art. 3 - Revoca della Proposta e diritto di ripensamento

L'Assicurato ha diritto di revocare la Proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. -Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 MILANO e indicando il numero di polizza assegnato.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che, se la Compagnia avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, si riserva di:

- contestare la validità del contratto, ai sensi dell'art. 1892 C.C., quando esiste malafede o colpa grave;
- recedere dal contratto o, se è già avvenuto l'evento, ridurre la somma da pagare ai sensi dell'art. 1893 C.C., quando non esiste malafede o colpa grave.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione sulla vita o dalla sua riattivazione, il contratto è incontestabile, salvo quanto precisato nei precedenti punti.

Art. 5 - Rischio di decesso: esclusioni e limitazioni

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia liquiderà immediatamente agli aventi diritto quali definiti al successivo art. 6, il riscatto della posizione individuale, pari al capitale rivalutato a tale data. E' esclusa dalla garanzia soltanto l'eventualità del decesso causato da:

- dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
- abuso di alcool e droghe;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In questi casi è prevista la sola liquidazione dell'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso dell'Assicurato, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se questo dovesse risultare di importo superiore.

Art. 6 - Beneficiario in caso di morte

Premesso che, in considerazione degli specifici fini di questo contratto, il Beneficiario delle prestazioni pensionistiche viene convenzionalmente posto coincidente con l'Assicurato, in caso di decesso di quest'ultimo prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi legittimi.

L'Assicurato, come disposto all'art. 10 comma 3-ter del Decreto, successivamente modificato dall'art.58 comma 8 della Legge 144/99, può peraltro designare il Beneficiario per il caso di morte, e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata alla Compagnia o tramite disposizione testamentaria.

Qualora il Beneficiario venisse variato, la Compagnia procederà ad annotare sul contratto o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.

Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario dopo che l'Assicurato abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Compagnia.

Art. 7 - Prestazioni pensionistiche

Il contratto prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni pensionistiche all'Assicurato/Beneficiario:

- di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di permanenza nel presente Piano;
- di anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di permanenza nel Piano e un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio.

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-ter del Decreto e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'anzianità di iscrizione che l'aderente abbia maturato presso altri fondi pensione o presso forme pensionistiche individuali, è riconosciuta ai fini dell'anzianità maturata all'interno del Piano.

L'Assicurato / Beneficiario ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'Assicurato / Beneficiario quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Assicurato / Beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 8 - Durata

La durata del presente Piano Previdenziale è determinata dalla differenza tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

L'Assicurato ha peraltro la facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento del premio pattuito.

Art. 9 - Costituzione e determinazione della prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica viene costituita progressivamente mediante la somma delle singole "parti" acquistate dall'Assicurato ad ogni versamento effettuato.

L'ammontare di ciascuna parte di prestazione assicurata è pari all'importo del versamento effettuato al netto dei diritti di emissione e delle spese quali determinate all'art. 12.

Il versamento minimo è fissato in 100,00 euro nel caso di piani a cadenza mensile, ed a 1.000,00 euro annui qualora vengano impiegati altri frazionamenti infraannuali.

Art. 10 - Variazione dell'ammontare del premio

L'Assicurato può variare l'importo del versamento pattuito mediante comunicazione alla Compagnia. La richiesta scritta deve pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della data di ricorrenza anniversaria del contratto.

Art. 11 - Versamenti integrativi

L'Assicurato ha facoltà, durante il periodo di durata del Piano Previdenziale una volta che sia trascorso un anno dalla decorrenza del Piano Previdenziale, di effettuare versamenti integrativi di importo non inferiore a 500 Euro.

Art. 12 - Costi

La Compagnia ha diritto a trattenere:

- Un importo a titolo di diritti fissato in 1 euro tanto per il primo versamento quanto per i successivi e gli eventuali versamenti integrativi, indipendentemente dal loro ammontare;
- Un'aliquota pari al 2% del versamento, per ogni anno di durata prevista del Piano determinata secondo quanto indicato al precedente art.8, con il massimo di 20 anni. Oltre tale limite l'aliquota rimane fissata a quella relativa alla durata di 20 anni. Tale costo verrà prelevato nella sua interezza e in rapporto alla durata contrattuale dal premio di prima annualità.
- Un'aliquota del versamento stesso, integrativi compresi, al netto dei diritti sopra specificati per i contributi al Piano che siano effettuati a partire dal secondo anno di permanenza nel Piano stesso. Tale aliquota è funzione dell'importo del singolo versamento secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Ammontare del singolo versamento	Spese relative al singolo versamento (percentuale)
Fino a 2.500,00 euro	8,0%
Da 2.500,01 euro a 10.000,00 euro	5,0%
Oltre 10.000,01 euro	3,0%

- Un diritto in cifra fissa di 35,00 euro nel caso operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione così come definiti agli art. 15 e 16 . Tale diritto non verrà applicato per trasferimenti richiesti in forza di quanto previsto al successivo art. 15 comma C.

Le spese sopra riportate possono essere soggette a modifica da parte della Compagnia; in tal caso vale quanto previsto al successivo art. 15 comma C.

Art. 13 - Rivalutazione della prestazione assicurata

Il presente contratto di assicurazione sulla vita fa parte di una speciale categoria di contratti ai quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "EUROSUN PLUS", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

Durante il periodo di costituzione della prestazione pensionistica:

la Compagnia dichiara entro il 1° Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto diminuendo il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento del Fondo di un punto percentuale.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,00%.

Durante il periodo di corresponsione della prestazione pensionistica:

La prestazione pensionistica, erogata secondo quanto disposto all'art. 7, verrà rivalutata per la misura annua di rivalutazione, ottenuta moltiplicando il rendimento del Fondo per un'aliquota non inferiore all'85% (con il limite di un minimo trattenuto dalla Compagnia pari a un punto percentuale), diminuita del tasso tecnico del 2,00%, con il quale viene determinato il valore della rendita, e scontata per il periodo di un anno allo stesso tasso.

B) Rivalutazione delle "parti" di prestazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto ciascuna parte di capitale, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, verrà rivalutata sulla base del tasso di rivalutazione fissato a norma del punto A, entro il 1° Marzo che precede la data di rivalutazione.

Le parti di capitale accreditate con i versamenti effettuati nel periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza anniversaria del contratto e l'attuale verranno allineate alla data di ricorrenza anniversaria della decorrenza del contratto mediante una rivalutazione pro-rata temporis dalla singola data di decorrenza.

Il tasso impiegato sarà quello equivalente, in base alla cadenza dei versamenti nel regime dell'interesse composto, a quello fissato a norma del punto A, entro il 1° Marzo che precede la data di rivalutazione.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

La prestazione complessiva assicurata e rivalutata si ottiene sommando al montante assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente i seguenti importi:

- la rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste ai precedenti punti A) e B);
- l'eventuale parte di prestazione acquisita con il pagamento del premio in scadenza alla data di rivalutazione.

Art. 14 - Capitale liquidabile in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato prima dell'accesso alla prestazione, il Contratto è liquidabile secondo le modalità descritte all'art. 6.

L'ammontare da liquidare è pari al montante delle parti di capitale acquisite tramite i versamenti effettuati, al netto delle spese indicate al precedente art. 12, rivalutato fino alla data del decesso.

Nel caso in cui la data della morte non coincida con la ricorrenza anniversaria della decorrenza del contratto, la prestazione assicurata all'ultima ricorrenza anniversaria, nonché tutte le parti acquisite con i pagamenti effettuati nel frattempo, saranno rivalutate pro-rata temporis fino alla data di decesso stessa.

La misura della rivalutazione sarà quella equivalente in base ai giorni trascorsi, nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data dell'evento.

Art. 15 - Trasferimento e riscatto

A. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto sono possibili le operazioni di trasferimento, di prosecuzione volontaria e di riscatto con le modalità ed i vincoli di seguito indicati:

- 1) L'Assicurato / Beneficiario ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione, al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.
- 2) In caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare, l'Assicurato / Beneficiario ha facoltà di riscattare la posizione individuale o proseguire la partecipazione alla Forma pensionistica in assenza di contribuzione.
- 3) Dopo un periodo minimo di tre anni dalla data di conclusione del Contratto, l'Assicurato / Beneficiario può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
- 4) Trascorsi otto anni dalla decorrenza del Contratto, l'Assicurato / Beneficiario, pur proseguendo la partecipazione al Piano, può richiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a),

- b), c) e d) dell'art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- 5) Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.
- 6) In caso di decesso dell'Assicurato / Beneficiario prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.
- 7) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.
- B. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione entro il termine massimo di 60 giorni.
- C. Qualora la Compagnia introduca modifiche peggiorative delle condizioni economiche, l'Assicurato ha facoltà di trasferire la posizione individuale maturata sul Contratto anche prima del periodo minimo di permanenza di cui al precedente comma A.3), comunicando alla Compagnia la propria volontà di trasferimento 45 giorni prima della data di effetto delle modifiche stesse; a tal fine, la Compagnia comunica preventivamente ad ogni iscritto l'introduzione delle suddette modifiche 135 giorni prima della relativa data di effetto.
- D. L'ammontare liquidabile è pari al montante delle parti di capitale acquisite tramite i versamenti effettuati, al netto delle spese indicate al precedente art. 12, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.
- E. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto il valore liquidabile sarà rivalutato pro-rata temporis dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. Analogamente verranno rivalutate le eventuali parti di prestazione acquisite nel medesimo periodo.
- F. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente in base ai giorni trascorsi, nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data dell'evento.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, la Compagnia provvederà ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi (vedasi il secondo punto del precedente art. 12) non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di pagamento premi (fase di accumulo) rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate.

Art. 16 - Anticipazioni

Trascorsi otto anni dalla data di stipulazione del Contratto, l'Assicurato / Beneficiario può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazio-

ne di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'Assicurato / Beneficiario ha la facoltà di reintegrare la propria posizione nel presente Contratto con le modalità da lui prescelte.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.

Art. 17 - Erogazione della Rendita vitalizia previdenziale

Al maturare del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato per la costituzione di una rendita vitalizia previdenziale.

Le condizioni di erogazione della rendita sono dettagliate nelle allegate "Condizioni di erogazione della prestazione pensionistica".

I coefficienti di conversione indicati nelle citate Condizioni sono garantiti per le prestazioni che matureranno entro il 31 dicembre 2011; in caso di successive modifiche queste verranno comunicate all'Assicurato che potrà esercitare il diritto al riscatto secondo quanto disposto dal punto C) dell'art. 15 delle presenti Condizioni.

Art. 18 - Variazione della base demografica

La Compagnia potrà modificare la base demografica utilizzata per la determinazione dei coefficienti di conversione impiegati per la determinazione della prestazione pensionistica a seguito di comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze.

La rideterminazione non avrà effetto sulle prestazioni pensionistiche già in corso di erogazione poiché le nuove basi saranno applicate esclusivamente alle sole prestazioni maturate successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

Al fine di permettere l'eventuale trasferimento della posizione individuale, secondo quanto previsto all'art. 15 comma C), la Compagnia comunica preventivamente ad ogni iscritto l'introduzione delle suddette modifiche 135 giorni prima della relativa data di effetto.

Art. 19 - Possibilità di prestito

Il presente contratto non ammette la possibilità della concessione di prestiti. Sono possibili anticipazioni secondo quanto disposto dall'art. 16.

Art. 20 - Possibilità di cessione della polizza

Il presente contratto non prevede la possibilità di cessione dello stesso.

Art. 21 - Costituzione in pegno dei crediti derivanti dalla polizza

Il presente contratto non prevede la possibilità di cessione in pegno dello stesso.

Art. 22 - Possibilità di vincolo della polizza

Il presente contratto non prevede la possibilità di vincolo delle somme assicurate.

Art. 23 - Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto (compresi gli eventuali beneficiari accettanti del contratto);
- lettera di conferma con le eventuali appendici emesse anche dopo la stipulazione del contratto;
- certificato di morte dell'assicurato;
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità e del codice fiscale dei beneficiari;
- atto notorio redatto dinanzi a un pretore o a un notaio, previo giuramento di testimoni da cui deve risultare se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e, nell'affermativa, se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è o no l'unico conosciuto, valido o impugnato.

Dall'atto notorio dovrà risultare :

- se non esiste testamento e il beneficio è a favore degli eredi legittimi, l'elenco di tutti i predetti eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
- se esiste testamento e il beneficio è a favore degli eredi legittimi, l'elenco di tutti gli eredi testamentari, nonché di coloro che sarebbero stati gli eredi legittimi in caso di successione (senza testamento) con le stesse indicazioni di cui al precedente punto.

Qualora il beneficio sia a favore di un minore o di un incapace:

- decreto del giudice tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà o il tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all'incapace, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa e da ogni ingerenza e responsabilità circa l'eventuale reimpiego.

Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto o di anticipazione dovranno essere presentati i documenti comprovanti il diritto alla liquidazione, ammessa soltanto nelle casistiche descritte all'art. 15, comma A) lettera 4 (Riscatti) e all'art. 16 (Anticipazioni).

Verificatasi la risoluzione del Contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal

ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale della lettera contrattuale di conferma e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Compagnia.

Art. 24 - Informativa in corso di contratto

Nel corso della durata contrattuale la Compagnia fornirà all'Assicurato, con frequenza annuale, un estratto conto della posizione individuale comprendente, nel dettaglio, l'informazione in merito ai premi versati e alle corrispondenti prestazioni in rendita, con evidenza dei relativi importi complessivi nonché del valore della posizione previdenziale riscattabile o trasferibile.

Art. 25 - Comunicazioni dell'Assicurato

L'Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Compagnia (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla Legge.

Art. 26 - Rinvio e Foro Competente

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Modalità Contrattuali, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di forme pensionistiche individuali.

Per eventuali specifiche controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del comune di residenza dell'Assicurato.

“CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”

Le condizioni e le modalità di erogazione della prestazione pensionistica risultano unicamente dalle seguenti Condizioni.

Art.1 - Opzioni

Sei mesi prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, la Compagnia informerà l'Assicurato / Beneficiario delle opportunità di scelta circa le differenti tipologie e modalità di erogazione della stessa. Egli dovrà quindi comunicare alla Compagnia quale fra le seguenti opzioni intenda scegliere:

- Rendita vitalizia immediata senza reversibilità;
- Rendita vitalizia immediata con reversibilità totale o per una quota scelta dall'Assicurato / Beneficiario stesso, ad uno o più beneficiari purché questi rientrino fra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

Nel secondo caso, unitamente alla designazione, dovrà comunicare le generalità e i dati anagrafici dei terzi beneficiari designati.

Nella comunicazione, l'Assicurato / Beneficiario dovrà inoltre specificare se l'erogazione della rendita vitalizia debba avvenire in modo certo per il numero di anni indicato a prescindere dall'esistenza in vita propria o degli eventuali terzi designati.

Per favorire una scelta consapevole, nella prevista informativa inviata dalla Compagnia verrà fornita una indicazione che riporti i valori di rendita assicurata secondo le diverse tipologie sopra descritte.

Art.2 - Frazionamento della rendita ed erogazione

L'Assicurato / Beneficiario dovrà inoltre comunicare le modalità di accredito dell'importo della rendita assicurata e il tipo di frazionamento scegliendolo fra i seguenti:

- annuale - semestrale - trimestrale - mensile

L'accredito della rata di rendita avverrà in via posticipata alla fine di ogni periodo di frazionamento prescelto.

La riscossione della rata di rendita maturata è subordinata alla presentazione di un certificato che attesti l'esistenza in vita dell'avente diritto, sia esso l'Assicurato / Beneficiario stesso o, in caso di reversibilità, il terzo designato.

Art.3 - Estinzione della prestazione e riscatto

La prestazione pensionistica si estingue immediatamente in caso di morte dell'avente diritto, sia esso l'Assicurato / Beneficiario stesso o, in caso di reversibilità, il terzo designato, salvo che non sia stata richiesta l'erogazione certa per i primi cinque o dieci anni, conteggiati a far data dall'insorgenza del diritto all'erogazione della prestazione. In tal caso il diritto all'erogazione certa cessa allo scadere di detto periodo. Non é ammessa alcuna forma di riscatto delle prestazioni pensionistiche durante il periodo di corresponsione.

Art.4 - Costi di gestione e amministrazione

Alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica di rendita, viene trattenuto dal montante della posizione individuale destinato a finanziare la rendita vitalizia una commissione pari all'1,0% a titolo '*una tantum*' per far fronte ai costi di gestione ed amministrazione della posizione individuale.

Art. 5 - Rivalutazione della rendita

La prestazione di rendita é collegata ad una speciale gestione patrimoniale denominata "EUROSUN PLUS", il cui rendimento é annualmente sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del DPR 31 marzo 1975 n. 136.

Entro il 1° marzo di ciascun anno, la Compagnia dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire alla prestazione di rendita, ottenuta moltiplicando il rendimento di cui al comma precedente per un'aliquota non inferiore all'85% (con il limite di un minimo trattenuto dalla Compagnia pari a un punto percentuale), deducendo il tasso tecnico di cui all'art.6 del presente allegato e scontando il risultato ottenuto per il periodo di un anno allo stesso tasso. In corrispondenza del primo anniversario della prestazione successivo al 1° marzo, tale misura di rivalutazione verrà poi applicata all'importo annuo della rendita, come se la prestazione fosse stata sottoscritta fin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

Art.6 - Coefficienti di conversione e basi tecniche

Il tasso tecnico individua il rendimento finanziario minimo cui è collegata la prestazione di rendita ed è pari al 2,00% annuo composto. La base demografica utilizzata è la tavola IPS55 derivante dalla proiezione demografica elaborata dall'ISTAT.

Pertanto, l'importo annuo della rendita vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il valore del montante della posizione individuale da convertire per i seguenti coefficienti relativi all'età ed al sesso dell'Assicurato / Beneficiario.

Sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione in quanto le nuove condizioni saranno applicate alle sole rendite maturate successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

L'età dell'Assicurato utilizzata per l'individuazione del coefficiente da applicare, dovrà essere modificata in relazione all'anno di nascita secondo i parametri esposti nella tabella seguente:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Modifiche all'età	Anno di nascita	Modifiche all'età
Fino al 1925	+ 3 anni	Fino al 1927	+ 3 anni
Da 1926 a 1938	+ 2 anni	Da 1928 a 1940	+ 2 anni
Da 1939 a 1947	+1 anno	Da 1941 a 1949	+1 anno
Da 1948 a 1960	-----	Da 1950 a 1962	-----
Da 1961 a 1970	- 1 anno	Da 1963 a 1972	- 1 anno
Da 1971	- 2 anni	Da 1972	- 2 anni

Coefficienti Conversione da Capitale in Rendita		
Età	Maschi	Femmine
55	0,044157	0,040637
56	0,045174	0,041447
57	0,046252	0,042305
58	0,047399	0,043215
59	0,048620	0,044183
60	0,049920	0,045212
61	0,051305	0,046309
62	0,052777	0,047477
63	0,054343	0,048721
64	0,056012	0,050050
65	0,057794	0,051472
66	0,059699	0,052989
67	0,061740	0,054620
68	0,063930	0,056375
69	0,066284	0,058267
70	0,068819	0,060307

I coefficienti di conversione contenuti nelle precedenti tabelle determinano l'ammontare annuo della rendita vitalizia; l'importo della rata si ottiene dividendo l'ammontare annuo per il numero delle rate corrispondenti alla rateazione scelta dall'Assicurato / Beneficiario.

I coefficienti inerenti le opzioni di reversibilità e di rendita certa sono depositati presso la sede della Compagnia e verranno comunicati all'Assicurato / Beneficiario unitamente all'indicazione di cui all'art. 1 delle presenti Condizioni.

Art.7 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte presenti e future dovute in relazione alla prestazione di rendita sono a carico dell'avente diritto.

REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE "EUROSUN PLUS"

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta con il nome "EUROSUN PLUS".

Art. 2 - Nella gestione "EUROSUN PLUS" confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita "Clausola di Rivalutazione", per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione "EUROSUN PLUS" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Più in particolare, in forza del provvedimento n. 147 del 30 gennaio 1996 con il quale vengono fissate le quote massime ammissibili per ciascuna tipologia di investimento a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita, nel fondo "EUROSUN PLUS" confluiranno attività rientranti nella voce A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili, per un importo che potrà arrivare sino al 25% del complesso delle riserve tecniche da coprire.

Art. 3 - La gestione "EUROSUN PLUS" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art.8 D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo del fondo "EUROSUN PLUS", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo, determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione al Fondo.

Art. 5 - Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del Fondo, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Art. 7 - La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito denominato Decreto), la EUROSUN ASSICURAZIONI VITA S.p.A., in sigla EUROSAV, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1 (nel seguito denominata Compagnia), in qualità di "Titolare" del trattamento, La informa di quanto segue:

1 - FONTE DEI DATI PERSONALI

- 1a) I dati personali di cui viene in possesso la Compagnia sono acquisiti in occasione di presentazione di progetti assicurativi e della loro eventuale trasformazione in contratti e loro successivi adempimenti, prevalentemente presso terzi e in particolare presso gli intermediari della Compagnia medesima e presso i loro produttori.
- 1b) I dati acquisiti possono anche rivestire la qualifica di "sensibili" qualora lo richiedano le condizioni per la formulazione di un preventivo e/o la stipulazione di un contratto assicurativo e la sua successiva gestione.

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti, compresi quelli "sensibili" acquisiti per la formulazione di un preventivo e/o la stipulazione di un contratto, è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità:

- 2a) attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad esse connesse e/o strumentali a cui la Compagnia è autorizzata a sensi delle vigenti disposizioni legislative. Per le medesime finalità i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo e finanziario, quali, esemplificativamente, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; medici, consulenti e legali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; istituti bancari incaricati alle operazioni di incasso e pagamento;
- 2b) funzionali all'attività assicurativa quali, esemplificativamente, quelle dirette a monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e sui servizi, quelle relative alla promozione e alla vendita di nuovi prodotti e servizi della Compagnia o di società terze nonché quelle attinenti a indagini di mercato.

I dati identificativi dei corrispondenti titolari del trattamento e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso la sede legale della Compagnia.

3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto. Il trattamento sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 2) nel rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati e assicurandosi comunque un'analoga protezione qualora vengano attivati canali innovativi comportanti contatti a distanza con la clientela (call-center, chioschi multimediali e simili).

4 - CATEGORIE ALLE QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

I dati personali possono essere anche comunicati ad altre Società del gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative)

e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. I dati personali possono essere altresì comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici, di servizi di imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica e cartacea, di servizi di “disaster recovery” e, più in generale, di quelle operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa e ai servizi alla clientela appaltate a terzi; i soggetti appartenenti alle categorie suddette effettueranno il trattamento in piena autonomia e limitatamente alle finalità concordate con la Compagnia, in qualità di “titolari” nell'accezione stabilita dalla Legge.

5 - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EFFETTI DEL RIFIUTO DEL CONSENSO

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, casellario centrale infortuni e simili.

L'eventuale rifiuto del consenso può comportare:

- 5a) per le finalità di cui al precedente punto 2a): l'impossibilità per la Compagnia di stipulare o di eseguire il contratto di assicurazione;
- 5b) per le finalità di cui al precedente punto 2b): l'impossibilità per l'interessato di usufruire di sempre più adeguati livelli di servizio e di previdenza assicurativa.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Sempre per le medesime finalità di cui al punto 2), i dati personali possono essere trasferiti fuori del territorio nazionale.

6 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 della Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7 - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è la EUROSAV - 20142 Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1.

Responsabile del trattamento dei dati della clientela è il Direttore Servizi Attuariali - pro tempore (in atto Dott. Raffaello Bellano), presso la sede della Compagnia in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano.

I titolari esterni indicati al precedente punto 4 “Categorie alle quali possono essere comunicati i dati”, che trattano i dati personali per l'effettuazione di operatività ad essi demandate da EUROSAV nell'ambito di un regolare contratto di appalto che prescrive anche il rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'allegato B del Decreto Legislativo 196 / 2003, possono appartenere esclusivamente alle seguenti categorie:

- registrazione elettronica dei dati;
- imbustamento e spedizione di corrispondenza;
- archiviazione cartacea dei documenti.

I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal pre-detto Garante e presso la sede legale della Compagnia.

GLOSSARIO

DRESSAGE PRIX

DEFINIZIONI GENERALI

Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A.- in sigla Eurosav-, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31/03/1992 (G.U. n.82 del 07/04/1992). Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano.
Conclusione del contratto	Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Vedasi Modalità contrattuali.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Costo percentuale medio annuo	Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Deducibilità (del premio versato)	Misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritti (o interessi) di frazionamento	In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi	Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale	Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Età assicurativa	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • scheda sintetica; • nota informativa; • condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata; • glossario; • modulo di proposta.

Impignorabilità e insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia
ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Modalità contrattuali	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Nota Informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione	Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Pegno	Vedi "cessione".
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestito	Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proroga	Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reddito lordo complessivo	Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione	Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di Quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta,

Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Scadenza	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.
Sistema previdenziale di base	Regime previdenziale obbligatorio di base che eroga le prestazioni pensionistiche a lavoratori subordinati e autonomi.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tassazione ordinaria	Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata	Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Trattamento di fine rapporto (TFR)	Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d'interesse dato del 75% del tasso di inflazione maggiorato dell'1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.
Valuta di denominazione	Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo	Vedi "cessione".

POLIZZA - DEFINIZIONI

Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza fip o pip	Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art.9 ter del d.lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

PREMIO - DEFINIZIONI

Premio aggiuntivo	Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio annuo	Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)	Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società I quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio dedotto	Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul reddito nell'anno solare di versamento, e che da luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.
Premio di tariffa	Somma del premio puro e dei caricamenti.
Premio non dedotto	Premio che non viene portato ad abbattimento delle imposte e che, in quanto già tassato con imposta sostitutiva, non da luogo ad alcuna tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.
Premio puro	Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.
Premio rateizzato o frazionato	Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
Premio unico ricorrente:	Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Tasso di premio	Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

Garanzia principale:	Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA

Prestazione al termine del pagamento dei premi	Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata al termine del pagamento dei premi, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi
---	---

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Capitale in caso di decesso In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

ALTRE PRESTAZIONI E GARANZIE

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzione da capitale in rendita vitalizia Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Composizione della gestione separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusione di gestioni separate Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Progetto personalizzato	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Società di revisione	Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE FASCICOLO E' DEL MARZO 2006, IL FASCICOLO PROSEGUE CON LA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CON NUMERAZIONE DI PAGINA PROGRESSIVA.



Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano

www.eurosav.it